

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***

***N° 1073 del 14/07/2020***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO MODELLO CLARUS 500 S/N 650N5120303 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Raimondo Micheli
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che presso il Distretto provinciale di Pescara è in dotazione un gascromatografo modello CLARUS 500 S/N 650N5120303 Sigla PE/CH/205 con accessori autocampionatore per liquidi e rivelatore FID;

**VISTA** la necessità di effettuare con urgenza una riparazione sullo strumento suddetto, utilizzato per la determinazione di idrocarburi con prova accreditata, in quanto un malfunzionamento ne impedisce l'accensione della fiamma con conseguente forte rumore di fondo in procedura, come da richiesta allegata (**Allegato 1**);

**DATO ATTO** che lo strumento suddetto risulta privo di copertura contrattuale in quanto la fornitura di assistenza tecnica sullo stesso, è ormai scaduta e non è stata rinnovata nelle more dell'attivazione di apposita procedura di legge per l'assistenza tecnica dell'intera strumentazione in dotazione ai laboratori Arta;

**VISTA** la necessità di procedere con urgenza all'intervento tecnico di riparazione per lo strumento sopra indicato, in quanto non coperto attualmente da assistenza e soggetto ad un guasto che ne comporta la mancata funzionalità e la conseguente impossibilità dei laboratori di utilizzare lo strumento stesso per le attività analitiche di routine e accreditate, urgenti e imposte dalla legge istitutiva;

**RILEVATO** che, essendo la Perkin Elmer S.p.a. ditta produttrice dello strumento in questione, di conseguenza il RUP ha ritenuto opportuno rivolgersi alla stessa per la manutenzione di cui trattasi, ritenendo opportuno che solo tecnici specializzati della ditta produttrice intervenissero sullo strumento altamente tecnologico;

**ACQUISITO** il Preventivo di spesa N.WO-00877159 del 01.07.2020 (**Allegato 2**), acquisito al ns.Prot.n°0028808 del 08.07.2020, formulato dalla società Perkin Elmer Italia S.p.a. per la riparazione dello strumento suddetto, il cui ammontare complessivo è pari ad € 1.525,00 + € 335,50 di IVA al 22%, per un totale di € 1.860,50 IVA inclusa;

**DATO ATTO** che l'offerta, come specificato nella stessa, si intende di massima e non vincolante, in quanto al termine dell'intervento di riparazione la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa corrispondente all'effettivo ammontare della riparazione effettuata, facendo fede il rapporto di intervento rilasciato dal tecnico e firmato per accettazione dall'utilizzatore degli strumenti in servizio presso l'Agenzia;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo **VISTO** il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d.nuovo Codice degli Appalti), così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 in vigore dal 20/05/2017;

**VISTO** l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi*



*di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...." (lett a));*

**CONSIDERATO** che l'art.36 comma 2 lettera a) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CONSIDERATO** che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36 postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**CONSIDERATO** che per il prodotto richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA;

**VISTO** l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

**VISTO** l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**DATO ATTO**, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

**RILEVATO** che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo", il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III "Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro", art.29 comma 3 stabilisce che "per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione";

**VISTO** l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti



*pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));*

**CONSIDERATO** che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore stesso della strumentazione;

**DATO ATTO** che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quella fornita Perkin Elmer Italia S.p.a., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

**DATO ATTO** che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura di cui trattasi, avente ad oggetto la riparazione di uno strumento altamente specializzato, prodotto e distribuito dalla ditta che risulta altresì la più adatta ad offrire manodopera e consumabili adatti e compatibili con gli stessi oltre che precedente affidataria del servizio di assistenza tecnica;
- estrema urgenza di effettuare la fornitura in oggetto, in quanto trattasi di strumento altamente utilizzato per quotidiane attività analitiche accreditate e imposte dalla legge istitutiva;

**RITENUTO**, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta di massima formulata dalla società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.;

**RITENUTO** di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 1, comma 3 lett.a) del D.Lgs.50/2016 la fornitura dell'intervento di riparazione indispensabile al corretto funzionamento dello strumento in dotazione al distretto di Pescara alla società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

**DATO ATTO** che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 137 del 30/11/2019 è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTO** e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 articolo 43, in materia di esercizio e gestione provvisoria;

**TENUTO CONTO** che, a tutt'oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'attuale normativa, l'Agenzia è in



esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

**ACCERTATO** che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

**DATO ATTO** che, nel caso specifico della fornitura di cui alla presente determina, trattasi di manutenzione su strumentazione utilizzata per attività analitiche imposte all'Agenzia dalla legge istitutiva la cui esecuzione è obbligatoria per ottemperare agli obblighi istituzionali dell'Ente;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "*per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...*");

**CHE**, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

**RICHIAMATA** la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

**ACQUISITO** il DURC della ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. Numero Protocollo INAIL\_22444588, con scadenza validità 14.10.2020 (**Allegato 3**);

**RITENUTO** di provvedere, per tutte le motivazioni suddette, all'impegno di spesa, seppure stimato e presunto, relativo all'intervento necessario al ripristino della corretta funzionalità dello strumento di cui trattasi, per un costo di € 1.525,00 + IVA;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando



atto che la spesa di € 1.860,50 IVA inclusa trova copertura finanziaria al capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Giovanna Mancinelli, Direttore del Distretto Prov.le di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

### **DETERMINA**

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "PERKIN ELMER ITALIA S.p.a." di Milano (MI) la fornitura della riparazione dello strumento gascromatografo modello Clarus 500 s/n 650N5120303 in dotazione al Distretto prov.le Arta di Pescara;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Giovanna Mancinelli, Direttore del Distretto Prov.le di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.860,50, al lordo di IVA al capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'offerta, come specificato nella stessa, si intende di massima e non vincolante, in quanto al termine dell'intervento di riparazione la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa corrispondente all'effettivo ammontare della riparazione effettuata, facendo fede il rapporto di intervento rilasciato dal tecnico e firmato per accettazione dall'utilizzatore degli strumenti in servizio presso l'Agenzia, di conseguenza ulteriori eventuali costi saranno oggetto di successivo provvedimento di impegno di spesa;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z342DA3E58**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.



7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 14/07/2020

Il Direttore Amministrativo  
MICHELI RAIMONDO / ArubaPEC S.p.A.

